



CITTA' DI ALBA  
( PROVINCIA DI CUNEO)

-----  
Medaglia d'Oro al V.M.

## **STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE FAMIGLIE**

### **Art. 1 – Istituzione**

Il Comune di Alba riconosce la famiglia quale elemento fondante della società, ambito naturale nel quale si trasmettono i valori morali e civili, nucleo fondamentale di coesione sociale e di solidarietà ai sensi della Costituzione e della legislazione vigente, promuove una politica sociale, economica, lavorativa e dei servizi che sostenga la famiglia.

Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Comunale il Comune di Alba concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, la tutela della famiglia e si dota di idonei strumenti per rendere effettivo tale intento.

Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Alba istituisce e riconosce la Consulta Comunale delle Famiglie della Città di Alba, la cui composizione e funzioni sono disciplinate dal presente regolamento.

### **Art. 2 – Finalità**

La Consulta Comunale delle Famiglie è un organismo democratico e apolitico, con funzioni propositive, consultive e di impulso delle politiche sulle famiglie, nonché centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali ed educative operanti nel territorio comunale in tale settore.

In specifico, la Consulta Comunale delle Famiglie è istituita con lo scopo di:

- promuovere iniziative atte a rafforzare il ruolo educativo della famiglia e a diffondere una cultura che riconosca nelle famiglie il tessuto fondamentale dello sviluppo e della crescita della comunità locale;
- valorizzare le famiglie come capitale sociale e patrimonio che sostiene le relazioni fiduciarie, di cooperazione e reciprocità tra le persone;
- contribuire all'elaborazione delle politiche familiari promosse dall'Amministrazione Comunale, favorendo le relazioni e il confronto tra i diversi soggetti (pubblici e privati) operanti nel territorio con iniziative a favore della famiglia, in una logica di coordinamento e di valorizzazione delle risorse presenti nel territorio;
- contribuire alla promozione di interventi in ambito culturale, economico e sociale al fine di realizzare un'azione amministrativa concreta, con particolare riferimento ai tempi di vita e lavoro ed alle azioni di solidarietà;
- favorire le relazioni, l'interscambio informativo e il confronto tra le diverse esperienze e tra i diversi ambiti di intervento presenti sul territorio, favorendo la nascita e lo sviluppo di reti familiari nel territorio, di associazioni o altre istituzioni di rappresentanza e tutela;

- promuovere iniziative volte a facilitare l'inserimento di nuove famiglie nel territorio comunale e la loro permanenza;
- sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali che interessano la famiglia, rilevandone i principali indicatori socio-demografici e i cambiamenti strutturali.

### **Art. 3 – Competenze**

Le competenze della Consulta delle Famiglie, quale organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, sono le seguenti:

- presentare proposte inerenti le tematiche familiari ed esprimere pareri consultivi sui provvedimenti comunali riguardanti le politiche familiari, contribuendo all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente l'istituto della Famiglia;
- collaborare con gli organismi comunali competenti, in particolare con la Consulta per le Pari Opportunità, la Consulta per il volontariato, il Forum giovani, le Commissioni Consiliari nelle attività che riguardano i temi familiari;
- organizzare iniziative con le agenzie educative del territorio che realizzano interventi in favore della famiglia;
- promuovere l'informazione e sensibilizzare i cittadini a partecipare attivamente all'elaborazione e allo sviluppo delle politiche per la famiglia;
- raccogliere ed elaborare le segnalazioni provenienti dalle famiglie del territorio sui temi delle politiche familiari;
- promuovere di concerto con l'Amministrazione comunale studi e ricerche sulla situazione della famiglia e sulla conseguente individuazione delle politiche familiari più opportune.

### **Art. 4 – Composizione**

1. La Consulta delle Famiglie è composta da:

- un membro indicato dall'ASL CN2;
- un membro indicato dalla Consulta per le Pari Opportunità;
- un membro indicato dalla Consulta per il volontariato;
- un membro indicato dal Forum giovani;
- un membro indicato dalla Diocesi di Alba;
- un membro indicato dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba - Langhe - Roero;
- un membro indicato dai genitori dell'Asilo Nido Comunale;
- un membro (genitore o insegnante) per ognuno degli Istituti Comprensivi cittadini indicati dai Dirigenti Scolastici;
- due membri in rappresentanza della maggioranza e della minoranza consiliare.

### **Art. 5 – Gratuità di partecipazione**

La partecipazione alla Consulta Comunale delle Famiglie è gratuita e non è previsto che venga percepito alcun compenso dai suoi componenti.

### **Art. 6 – Durata e decadenza**

La durata in carica dei componenti della Consulta Comunale delle Famiglie coincide con la durata in carica del Consiglio Comunale.

In caso di cessazione anticipata dalla carica dei singoli componenti l'Ente designante provvede alla sua sostituzione entro 30 giorni dalla comunicazione della cessazione.

## **Art. 7 – Organi della Consulta**

Gli organi della Consulta Comunale delle Famiglie sono: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

## **Art. 8 – Funzionamento della Consulta**

La Consulta Comunale delle Famiglie si riunisce almeno due volte l'anno.

La Consulta, qualora necessario per l'espletamento delle proprie funzioni, può invitare ai suoi lavori amministratori, funzionari pubblici, singoli esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni e approfondimenti.

La prima seduta è convocata e presieduta dall'assessore delegato o suo sostituto, fino alla nomina del Presidente.

Alla prima seduta, la Consulta prende atto dell'avvenuta costituzione e della legittima nomina dei componenti della stessa e procede agli adempimenti previsti dal successivo art. 9.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Alle stesse può partecipare l'assessore delegato o suo sostituto, senza diritto di voto.

Le decisioni della Consulta sottoposte a votazione dovranno essere approvate dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea. In caso di parità la proposta non viene approvata.

La Consulta si scioglie quando, a seguito di decadenza o dimissioni, viene a mancare almeno la metà dei propri membri.

L'Assemblea della Consulta può formare Gruppi di lavoro interni su temi specifici, relativi alle sue competenze. Tali gruppi possono essere permanenti o temporanei, in relazione alla materia. Essi relazionano all'Assemblea sui risultati delle proprie attività.

L'Assemblea può proporre all'attenzione del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, proposte di modifiche al presente Statuto approvate con la maggioranza di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.

## **Art. 9 - Presidente e Vicepresidente**

La Consulta Comunale delle Famiglie, nella prima seduta e con distinte votazioni, elegge, tra i suoi membri, a maggioranza dei presenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. In caso di parità di voti sono proclamati eletti i più anziani di età.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- convoca la Consulta almeno due volte l'anno, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8;
- presiede i lavori della Consulta, predispone l'ordine del giorno delle sedute e lo integra sulla base delle proposte del Sindaco o di almeno un terzo dei membri della Assemblea;
- rappresenta la Consulta Comunale delle Famiglie e cura la tempestiva trasmissione all'Amministrazione comunale delle decisioni adottate;
- intrattiene i rapporti con le istituzioni e con le realtà locali che si occupano di tematiche familiari;
- annualmente trasmette all'Amministrazione comunale una relazione sull'attività della Consulta.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e di assenza.

Il Presidente può essere revocato dall'Assemblea in caso di reiterati inadempimenti delle attribuzioni assegnate.

## **Art. 10 – Convocazione della Consulta**

Oltre alle riunioni di cui agli artt. 8 e 9, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea quando lo richiama il Sindaco o l'Assessore delegato o almeno un terzo dei membri della Assemblea.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto inviato per posta elettronica ai membri della Consulta, di regola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con l'Ordine del Giorno degli argomenti da trattare.

Di ciascuna seduta sarà redatto apposito verbale da parte del segretario, riportante le presenze e i contenuti discussi che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

## **Art. 11 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

- far pervenire, su richiesta della Consulta, atti, documenti, studi, dati in suo possesso, attinenti materie di sua competenza, purché di natura divulgabile, nel rispetto della vigente normativa;
- pubblicizzare, tramite il proprio Ufficio Stampa, le iniziative concordate ed i documenti prodotti dalla Consulta;
- collaborare alle attività della Consulta anche favorendo il raccordo con altri Enti del territorio che si occupano delle tematiche di competenza della stessa.

L'Amministrazione Comunale riconosce alla Consulta Comunale delle Famiglie piena autonomia, nel rispetto della Legge, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

La Consulta invia annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività e le iniziative svolte nell'anno precedente.